

DISCIPLINARE DEL PROGRAMMA GENETICO DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DI RAZZA HAFLINGER

Art.1

1. Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs.n.52 del 11/5/2018, il Libro Genealogico d'origine del cavallo di Razza Haflinger (già Avelignese), è gestito dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger in Italia (ANACRHAI), riconosciuta con D.P.R. n. 637 del 5.10.1974. L'ANACRHAI, è riconosciuta "Ente Selezionatore" dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di seguito "Autorità Competente" ai fini della realizzazione di un "Programma genetico", secondo le modalità previste dal presente Disciplinare.

L'attività è estesa su tutto il territorio nazionale.

2. Il Libro Genealogico, regolato dal presente Disciplinare in armonia con la normativa comunitaria, è Libro Genealogico di origine della Razza. L'ANACRHAI, ai sensi dell'All.1, parte 3, comma 3 del Reg. UE 1012/2016, pubblica e mantiene aggiornato sul proprio sito internet istituzionale un documento denominato "Principi fondanti della Razza" in linea con il presente Programma genetico, disponibile per gli altri Enti riconosciuti che tengono libri genealogici filiali della Razza Haflinger.

CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 2

1. Il Programma genetico rappresenta lo strumento per migliorare la razza e salvaguardare la variabilità. Contestualmente si intende valorizzare la produzione sul piano sia tecnico che economico, favorendo, attraverso il miglioramento selettivo e genetico della razza, la produzione di soggetti resistenti e nevrili per l'equitazione, l'attività ippica, equestre e agrituristica. Il libro genealogico è parte integrante del programma genetico.
2. Le attività di cui al presente Disciplinare sono svolte, secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza dell'Autorità competente ai sensi del D.lgs. 52 dell'11.5.2018.

Art. 3

1. L' ANACRHAI provvede allo svolgimento delle attività del Programma genetico ed alla tenuta del Libro Genealogico, mediante:
 - a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
 - b) l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico (UC);
 - c) il Corpo degli Esperti.

Art. 4

1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della razza, la conservazione della variabilità genetica e della biodiversità e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare.
2. Della CTC fanno parte:
 - Due rappresentanti dell'Autorità competente di cui uno incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;

- Tre funzionari tecnici, esperti in ippicoltura, rappresentanti delle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali la razza ha maggiore consistenza di soggetti iscritti al Libro Genealogico (la nomina di tali funzionari viene fatta dai rispettivi Uffici);
 - Un rappresentante del Ministero della Salute - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
 - Tre rappresentanti degli allevatori di cavalli di Razza Haflinger nominati dall'ANACRHAI;
 - Un rappresentante degli allevatori della zona di origine nominato dalla Provincia di Bolzano;
 - Un esperto in miglioramento genetico, nominato dall'Autorità competente su proposta dell'ANACRHAI;
 - Un esperto in zootecnia del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura del CREA, nominato dall'Autorità competente;
 - Un rappresentante del Corpo degli Esperti nominato dagli stessi;
 - il Presidente dell'ANACRHAI;
3. Il Direttore dell'ANACRHAI partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della CTC.
 4. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del Presidente dell'ANACRHAI.
 5. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente, che deve essere scelto esclusivamente tra gli allevatori componenti, e un Vice-Presidente che invece è scelto tra tutti membri della Commissione.
 6. La nomina del Presidente e del Vice-Presidente sono posti al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.
 7. Il Presidente della CTC invia le convocazioni per le riunioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso, se del caso allegando la documentazione in relazione agli argomenti da trattare. Il Presidente della CTC può invitare esperti esterni a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC per la discussione di specifici argomenti che lo necessitano.
 8. Il Presidente è tenuto a convocare la CTC almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda almeno la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto. In caso di sua mancanza o inadempienza, può convocarla il Vice-Presidente o il Funzionario Ministeriale incaricato alla vigilanza.
 9. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
 10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 11. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice-presidente. In sua assenza, il componente più anziano tra i presenti.
 12. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
 13. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione d'insediamento e comunque fino alla riunione della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. In ogni caso, ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.
 14. I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.
 15. L'ANACRHAI è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con

sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'Organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la CTC medesima, incluso i rappresentanti dell'Autorità competente.

Art. 5

1. L'Ufficio Centrale è l'insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature necessarie agli adempimenti degli scopi e delle finalità di cui al precedente Art. 2.
2. L'UC provvede:
 - a) ad espletare i compiti relativi al funzionamento del Libro Genealogico e all'organizzazione, al coordinamento e all'espletamento delle attività necessarie alla realizzazione del Programma genetico;
 - b) a coordinare e controllare, anche con ispezioni, l'operatività negli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione in base a quanto stabilito dal presente Disciplinare;
 - c) a raccogliere i dati e coordinare e controllare il lavoro delle organizzazioni eventualmente delegate a tale compito;
 - d) ad elaborare e pubblicare i dati rilevati o raccolti dall'UC nell'ambito del Programma genetico;
 - e) a predisporre e rilasciare i documenti di identificazione, i certificati zootecnici e ogni altro documento o certificato ufficiale del Libro Genealogico, salvo eventuali affidamenti di attività specifiche del Programma genetico a soggetti terzi, che operano per conto e sotto il controllo dell'Ufficio Centrale;
 - f) alla verifica della qualità dei dati forniti, qualora l'attività di raccolta sia delegata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 52/2018;
 - g) a diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il Programma genetico e il Libro Genealogico;
 - h) ad effettuare la valutazione genetica e l'eventuale performance test dei riproduttori, secondo quanto stabilito dal programma genetico e dalla CTC.
3. Il responsabile dell'applicazione del Disciplinare del Programma genetico e del Libro Genealogico, delle Norme Tecniche e delle delibere della CTC è il Direttore dell'ANACRHAI.

Art. 6

1. La raccolta dei dati del Programma genetico e la realizzazione delle valutazioni genetiche è competenza dell'UC. A discrezione di ANACRHAI, la raccolta dei dati può essere delegata ad Organizzazioni dotate dei requisiti per il rilevamento dei dati, previsti dalle norme di riferimento.
2. Tali deleghe devono essere circostanziate nelle competenze delegate e nelle modalità operative. L'attività svolta dalle Organizzazioni delegate è sottoposta al controllo dell'U.C. I dati raccolti con il Programma genetico e il Libro Genealogico appartengono ad ANACRHAI.

Art. 7

1. Il Corpo degli Esperti è retto da apposito Disciplinare predisposto dall'UC, su conforme parere dalla CTC ed approvato dall'Autorità Competente ed è formato da:
 - Esperti di razza;
 - Giudici attitudinali.
2. L'Esperto di Razza, scelto tra allevatori o tecnici specializzati in ippicoltura, è colui al quale

viene riconosciuta la capacità, la competenza specifica, l'obiettività e l'autorità per procedere all'esame ed alla valutazione morfologica dei soggetti al momento dell'iscrizione al Libro Genealogico nelle mostre, nelle altre manifestazioni ufficiali del Libro, nelle visite previste dal Programma genetico secondo le modalità stabilite dal Disciplinare degli Esperti; inoltre, riscontra e segnala, se del caso, la presenza dei difetti di tipo morfologico e genetico di cui alle norme tecniche che precludono l'iscrizione ai registri femmine e maschi in selezione sui soggetti già iscritti.

3. Gli Esperti vengono individuati e proposti dall'UC e sono nominati dall'ANACRHAI.
4. L'attività degli Esperti è coordinata dall'UC. Ad essi sono affidati incarichi di norma a rotazione sul territorio nazionale e, se possibile, al di fuori della provincia di residenza. Gli Esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
5. L'Esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengano indetti da parte dell'UC pena, fatte salve cause di forza maggiore, l'esclusione dall'incarico.
6. Pena la radiazione, non può giudicare o partecipare a manifestazioni non autorizzate dall'UC, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.
7. Qualora, dopo la nomina, un Esperto di Razza assuma cariche elettive nell'Associazione o in Enti delegati alla raccolta dati (art.4 D.l.g.s.n.52 11 maggio2018), verrà sospeso dall'incarico per l'intero periodo del suo mandato.
8. I Giudici attitudinali sono tecnici nominati dall'ANACRHAI e hanno il compito di effettuare le valutazioni dei soggetti iscritti al Programma genetico nelle prove attitudinali e nelle altre attività d'impiego attitudinale, quali i Performance Test.
9. I Giudici attitudinali al momento della nomina debbono essere già in possesso dell'abilitazione quali giudici da parte di una delle seguenti organizzazioni sportive: (Federation Equestre Internationale (FEI), Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), Federazione Italiana Turismo Equestre (FITETREC-ANTE). La nomina da parte di ANACRHAI è specifica per la disciplina equestre per la quale il Giudice è abilitato dall'organizzazione sportiva per cui opera. L'UC può chiedere al Giudice nominato di effettuare un percorso di tirocinio preventivo all'impiego in campo e/o la partecipazione a percorsi di formazione specifica. Tale tirocinio ha lo scopo di specializzare al meglio il tecnico sportivo sulla razza Haflinger e sulle attività attitudinali del Programma genetico.
10. I Giudici attitudinali fanno parte del Corpo degli Esperti e sono soggetti alle medesime norme previste dal presente articolo e dal disciplinare stesso.
11. A tutti i componenti del Corpo degli Esperti, è fatto espresso divieto di adottare qualsiasi comportamento che possa essere in contrasto o che possa ledere l'ANACRHAI, pena la radiazione.

CAPITOLO II

AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL PROGRAMMA GENETICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

Art. 8

1. L'adesione al Programma genetico è volontaria: l'allevatore/proprietario che intenda iscrivere i propri soggetti deve presentare domanda in tal senso all'UC, secondo le modalità previste al successivo art. 11 e dichiarare di conoscere ed accettare i contenuti del presente Disciplinare. Possono essere ammessi gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui all'art.13 del Regolamento UE 2016/1012 che:
 - a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico nei termini previsti dal Programma genetico;
 - b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal Programma genetico;

- c) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie.
2. Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b) è pronunciato dall'UC.
3. L'UC procede alla radiazione di quegli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni dal Programma genetico, nonché di quegli allevatori per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
4. I proprietari di stalloni iscritti al "Registro Stalloni in Selezione", sono considerati allevatori ammessi al Libro Genealogico e sono pertanto tenuti al rispetto e all'osservanza di quanto previsto nel presente Disciplinare.
5. L'UC procede all'esclusione dalle classi femmine in selezione e maschi in selezione di quei riproduttori che presentino i difetti di tipo morfologico e genetico riportati nelle norme tecniche;
6. L'allevatore, per il quale l'UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell'allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso all'ANACRHAI secondo le modalità descritte al successivo art. 16.
7. Per accertamenti ed eventuali raccolte dati, l'UC può prelevare in qualunque momento campioni di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla CTC.
8. Su conforme parere della CTC, l'UC può rendere obbligatorio l'accertamento dell'ascendenza dei soggetti.

Art. 9

1. E' istituito presso l'UC l'Albo degli Allevatori/Proprietari al quale possono chiedere di essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che siano proprietari di soggetti Haflinger iscritti al Libro Genealogico e che aderiscono al Programma genetico di ANACRHAI, in possesso dei requisiti previsti.
2. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è richiesta, per iscritto all'UC dagli allevatori e proprietari interessati. Essi devono includere nella domanda i loro dati anagrafici e fiscali nonché, le informazioni indicate con apposita modulistica predisposta dall'U.C.
3. L'UC provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di sussistere le condizioni di iscrizione all'Albo nonché di quelli che abbiano presentato le proprie dimissioni o risultino morosi per le quote contributive previste per il finanziamento del Programma genetico e il Libro Genealogico. I dati anagrafici e fiscali completi dei proprietari diversi dagli allevatori e pervenuti all'UC a seguito dei passaggi di proprietà vengono registrati nell'apposita sezione dell'Albo.

Art.10

1. L'allevatore, è tenuto a denunciare all'UC la nascita di ogni puledro entro i tempi stabiliti dall'UC medesimo in armonia con le normative vigenti in materia di Anagrafe Equidi.
2. L'identificazione dei soggetti nuovi nati viene effettuata da incaricati dall'UC secondo le modalità stabilite dalle norme dell'Anagrafe Equidi.
3. L'UC organizzerà le visite aziendali o i raduni per l'individuazione dei nuovi nati e per le valutazioni previste dal Programma genetico.
4. L'UC potrà richiedere l'accertamento dell'ascendenza dei nuovi nati in base alle delibere stabilite dalla CTC e ad esigenze tecniche e operative che rendano opportuna tale procedura. In particolare, per i nuovi nati presentati non al seguito della madre è obbligatorio l'accertamento di ascendenza.

Art. 11

1. La visita per l'iscrizione dei soggetti alle classi di merito previste al successivo art. 12, si effettua in appositi raduni, o presso singoli allevamenti, una volta l'anno secondo programmi stabiliti dall'ANACRHA1.
2. All'atto dell'iscrizione al Programma genetico i soggetti maschi e femmine, ritenuti idonei, potranno, su espressa richiesta del proprietario, essere marchiati dall'Esperto di Razza con marchio del quale detiene il brevetto l'ANACRHA1. Il marchio è facoltativo e qualora la sua pratica venga vietata dalle normative di legge o da indicazioni operative emanate dai competenti Ministeri, tale pratica verrà dismessa.
3. Il marchio eventualmente apposto (avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari per limitare lo stress all'animale) sarà applicato alla coscia lato sinistro per i nuovi nati in allevamenti ubicati nel territorio italiano, aderenti al Programma genetico. Qualora l'allevatore/proprietario lo richieda, un secondo marchio potrà essere apposto al collo, lato sinistro, per i soggetti abilitati all'iscrizione nei Registri Femmine/Maschi in Selezione.

Art. 12

1. Il Libro Genealogico del Cavallo di Razza Haflinger si articola in un'unica Sezione Principale suddivisa in "Registro di Base", "Registro Fattrici in Selezione" e "Registro Stalloni in selezione". I registri fattrici e stalloni sono, a loro volta, suddivisi in classi di merito.

2. SEZIONE PRINCIPALE

Alla Sezione principale sono iscritti i riproduttori di Razza pura conformemente all'Allegato II, parte I, capo I del Regolamento UE 2016/1012.

La Sezione Principale è suddivisa nelle seguenti Classi di merito:

"Registro di Base", sono iscritti:

- i. Soggetti di Razza Haflinger maschi e femmine con genitori iscritti alla Sezione principale del Libro Genealogico.
- ii. Soggetti di Razza Haflinger, maschi e femmine, provenienti da un Programma genetico estero, provvisti di Certificato Zootecnico rilasciato da un Ente selezionatore riconosciuto secondo le modalità previste dal Regolamento UE 2016/1012.

"Registro Fattrici in Selezione", al quale sono iscritte le femmine di almeno 30 mesi di età provenienti dal Registro di Base, con 6 generazioni di ascendenti di Razza Haflinger (incluso il soggetto stesso nel conteggio delle generazioni) e che abbiano superato la valutazione morfologica ufficiale, come dettagliato nelle Norme Tecniche del Programma genetico.

In base alla qualifica raggiunta alla valutazione morfologica, le fattrici sono inserite nelle seguenti classi di merito del registro:

- Fattrici di Pregio Selezionate: fattrici con qualifica di almeno IIA-Buono nella Valutazione Finale morfologica, che abbiano un indice genetico di selezione (Indice di Merito Totale-IMT) superiore al minimo fissato dalla CTC e che abbiano sostenuto con esito positivo e valutazione minima di almeno IIA- Buono il Performance Test o altra Prova Attitudinale. Il performance test e altre prove attitudinali devono essere organizzati da ANACRHA1 oppure da un altro Ente selezionatore il cui Performance Test è dichiarato equivalente dalla CTC.
- Fattrici Distinte: fattrici con qualifica di almeno IIA-Buono nella Valutazione Finale morfologica, che abbiano valutazioni di almeno Buono nelle voci: "caratteri tipici" e "armonia generale";
- Fattrici Comuni: fattrici con qualifica di almeno di almeno III nella Valutazione Finale

morfologica.

Sulla base dei criteri stabiliti dalle Norme tecniche del Programma genetico alle Fattrici in Selezione possono essere attribuiti premi speciali che attestano le loro attitudini relativamente alla qualità dei prodotti e/o alle prestazioni sportive.

“Registro Stalloni in Selezione”, al quale sono iscritti i maschi di almeno 30 mesi di età provenienti dal Registro di Base, con 6 generazioni di ascendenti di Razza Haflinger, che abbiano superato la valutazione morfologica ufficiale, come dettagliato nelle Norme Tecniche del Programma genetico. In base alla qualifica raggiunta alla valutazione morfologica, gli stalloni sono inseriti nelle seguenti classi di merito del registro:

- Stalloni di Pregio Selezionati: stalloni con qualifica di almeno IIa-Buono nella Valutazione Finale morfologica, che abbiano un indice genetico di selezione (Indice di Merito Totale-IMT) superiore al minimo fissato dalla CTC e che abbiano sostenuto con esito positivo e con valutazione minima attitudinale di almeno IIa il Performance Test o altra Prova Attitudinale. Il performance test e altre prove attitudinali devono essere organizzati da ANACRHAI oppure da un altro Ente selezionatore il cui Performance Test è dichiarato equivalente dalla CTC.
- Stalloni Distinti: stalloni con qualifica finale di almeno IIa+ nella Valutazione Finale morfologica.
- Stalloni Comuni: stalloni con qualifica finale di IIa – IIb - III nella Valutazione Finale morfologica.

Sulla base dei criteri stabiliti dalle Norme Tecniche del Programma genetico, agli Stalloni in Selezione possono essere attribuite premi speciali che attestano le loro attitudini relativamente alla qualità dei prodotti e/o alle prestazioni sportive.

Tutti i maschi iscritti nel registro Stalloni in selezione sono abilitati alla fecondazione artificiale.

Art. 13

1. Il passaggio di proprietà o la morte dei soggetti iscritti debbono essere dichiarati all'UC, dai proprietari entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia di Anagrafe degli Equidi.
2. Il Passaporto/Libretto di Identificazione/Certificato Zootecnico è rilasciato dall'UC. L'Ufficio Centrale può eventualmente affidare l'attività di rilascio degli stessi ad Organizzazioni provviste di formale affidamento da parte dell'Ente Selezionatore, esclusivamente per i precisi limiti territoriali di competenza definiti nella procedura di affidamento.
3. Per lo stesso soggetto è rilasciato un solo Certificato Zootecnico in originale.
4. In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato all'UC e alle Autorità preposte, potrà essere rilasciato un secondo Certificato sul quale deve essere stampata la parola "DUPLICATO". Potranno essere rilasciati duplicati del Documento di Identificazione (passaporto) secondo le normative vigenti in materia di Anagrafe Equidi.

CAPITOLO III SCHEDE, MODULI E REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 14

1. Per il funzionamento del Programma genetico è costituita un'unica banca dati contenente tutte le informazioni riguardanti ciascun allevamento ed ogni singolo animale iscritto.

2. Alla banca dati affluiscono le informazioni rilevate dall'UC e dal Corpo degli Esperti mediante gli strumenti di rilevamento definiti dall'UC, tra i quali quelle riportate nei moduli:
 - Dichiarazione di Nascita.
 - Documento di identificazione equidi, provvisto di Certificato Zootecnico.
 - Avviso di vendita o morte.
 - Schede Valutazione Morfologica Lineare.
3. L'UC rilascia il Documento di Identificazione, che comprende anche il Certificato Zootecnico, in base alle normative vigenti in materia di Anagrafe Equidi. Tale documento può essere aggiornato per rispondere a esigenze operative e tecniche del Libro Genealogico nonché per motivi di adeguamento alle normative vigenti di Anagrafe Equidi.

CAPITOLO IV

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA GENETICO

Art.15

1. L'allevatore o il proprietario iscritto all'Albo degli Allevatori di cui all'art.9 si impegna:
 - a) ad osservare il presente Disciplinare, le Norme Tecniche del Programma genetico, nonché le disposizioni impartite dall'UC per il funzionamento del Programma genetico;
 - b) a concorrere al finanziamento delle attività del Programma genetico con le quote stabilite dal Consiglio Direttivo.
 - c) a svolgere l'attività prevista dal Programma genetico;
 - d) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei documenti di identificazione e registri impartite dall'UC.
 - e) a fornire agli organi competenti ogni chiarimento e notizia riguardante i soggetti iscritti al Programma genetico; inclusa la pubblicazione di tutti i dati sull'allevamento e sui soggetti allevati, anche al termine dell'iscrizione dell'allevamento al Libro Genealogico.
 - f) a consentire all'ANACRHAI il prelievo e l'utilizzo dei campioni di materiale biologico di soggetti iscritti al Programma genetico a fini di ricerca e accertamenti.
 - g) a mantenere i soggetti allevati in ricoveri igienici che consentano una razionale esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione e siano sottoposti ai controlli prescritti dalle Autorità Sanitarie competenti, nel rispetto del benessere animale;
 - h) ad astenersi da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all'ANACRHAI, al Programma genetico o all'organizzazione del Libro Genealogico;
 - i) a consentire la rilevazione dei dati morfologici, attitudinali e relativi agli eventi vitali e riproduttivi degli animali iscritti almeno con la frequenza minima prevista dalla CTC.

Art. 16

Provvedimenti disciplinari

1. Per le infrazioni agli obblighi di cui al precedente art. 15 l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:
 - a) Ammonimento.
 - b) Sospensione temporanea dal Programma genetico.

- c) Esclusione dal Programma genetico.
 - d) Radiazione dal Libro Genealogico dell'intero allevamento aderente al Programma genetico, nel caso di elevata e ricorrente frequenza dei casi di inattendibilità dei dati anagrafici, produttivi, genetici o genomici.
 - e) Denuncia all'Autorità Giudiziaria nel caso di sospetta frode.
2. L'Ammonimento è impartito dall'UC che ne informa il Consiglio Direttivo.
 3. I provvedimenti di cui sopra, lettere da b) ad e), sono deliberati dal Consiglio Direttivo dell'ANACRHAI su proposta dell'UC; l'allevatore interessato può presentare ricorso all'ANACRHAI con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.
 4. Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita dal Collegio dei Probiviri, dall'Esperto in miglioramento genetico di nomina dell'Autorità competente in seno alla CTC e da un componente nominato dalla CTC.
 5. La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

Art. 17

1. Al finanziamento del Programma genetico si provvede con:
 - a) quote contributive versate dagli Allevatori, Proprietari e Soci per l'espletamento delle attività del Programma genetico
 - b) proventi derivati dai servizi di rilascio dei documenti ufficiali del Libro Genealogico;
 - c) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;
 - d) altri eventuali proventi.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18

1. Registri, certificati, moduli, nonché gli atti in genere derivanti dal presente disciplinare, e contraddistinti dal marchio depositato dall'ANACRHAI, hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 19

Le Norme Tecniche

1. Le Norme Tecniche stabiliscono:
 - i caratteri morfologici di Razza;
 - i requisiti minimi per l'accesso di fattrici e stalloni alle classi di merito, ove previsto dal presente disciplinare;
2. Le Norme Tecniche sono emanate dall'UC, previo conforme parere della CTC e dopo l'approvazione dell'Autorità competente.
3. Le Norme Tecniche possono essere modificate su iniziativa dell'Autorità competente o dell'ANACRHAI.
4. Le modifiche di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

5. Le modifiche proposte dall'ANACRHAI vengono trasmesse all'Autorità competente, entro 60 giorni dalla data della delibera di conformità assunta dalla CTC. Esse entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità competente salvo intervenuto parere contrario di quest'ultima.

Art. 20

1. Le modifiche al presente Disciplinare, di iniziativa dell'Autorità competente e quelle proposte dall'ANACRHAI, previo conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 21

Norme Transitorie

1. I soggetti già iscritti al Libro Genealogico della Razza Haflinger al momento dell'approvazione di questo Disciplinare ai sensi del Disciplinare approvato con D.M. n.20637 del 21 settembre 2010, sono iscritti alle relative sezioni di competenza previste dal Programma genetico di cui al presente Disciplinare. Le Fattrici e gli Stalloni nati prima del 2010 compreso, che alla data di approvazione del presente Disciplinare risultino aver ottenuto la qualifica Finale di Ia-Ib e IIa+ e che soddisfino i seguenti requisiti:
 - per le Fattrici – la produzione di almeno 3 figlie/i interi/castroni iscritte/i valutati/e nel Libro Genealogico italiano, che abbiano raggiunto una qualifica morfologica di I classe o IIa+ oppure risultati sportivi idonei alla iscrizione nella classe *Élite Sport*;
 - per gli Stalloni - l'aver prodotto almeno 10 figlie/i interi/castroni iscritte/i valutati/e nel Libro Genealogico italiano, dei quali almeno il 30% abbia raggiunto una qualifica morfologica di I classe o IIa+ oppure risultati sportivi idonei all'iscrizione nella classe *Élite Sport*;sono ammesse/i alla classe di merito Fattrice/Stallone di Pregio senza essere sottoposte/i a prove attitudinali o Performance test.